

Civile Ord. Sez. 3 Num. 36639 Anno 2021

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 25/11/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 6407-2019 proposto da:

COMUNE DI POLISTENA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CONCA D'ORO, 184/190, presso lo studio dell'avvocato GILDA

MARTIRE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO **R.G.N. 6407/2019**

IAMUNDO;

Cron. **36639**

- *ricorrenti* - Rep.

*contro*

Ud. 15/04/2021

PROGRESSO E LAVORO SCRL, in persona del legale <sup>CC</sup>

2021

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato

1053

SALVATORE GALLUZZO;

- *controricorrente* -

*nonché contro*

MANDUCI VERA; CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI  
DI BOLOGNA

Nonché da:

PROGRESSO E LAVORO SCRL, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato  
SALVATORE GALLUZZO;

*- ricorrente incidentale -*

*contro*

COMUNE DI POLISTENA, MANDUCI VERA;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 473/2018 della CORTE D'APPELLO di  
REGGIO CALABRIA, depositata l'11/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
15/4/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza dell'11/7/2018 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Cooperativa Progresso e Lavoro s.c.a.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Palmi 27/6/2006, in luogo della responsabilità della predetta società ( appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada e intervenuta volontariamente in giudizio ) affermata dal giudice di prime cure ha accolto nei confronti del Comune di Polistena la domanda originariamente proposta dalla sig. Vera Manduci di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della <<frattura scomposta del capitello radiale gomito dx ( lesione da cui residuava un'invalidità permanente valutabile nel 15% )>>, riportata all'esito della caduta avvenuta il 28/7/2000 <<mentre attraversava a piedi la via Dogali di Polistena, in prossimità della sua abitazione>>, allorquando <<cadeva in terra a causa delle buche presenti sulla strada e causate dai lavori di scavo in corso>>, non essendo state <<approntate le cautele e gli accorgimenti opportuni per il passaggio dei pedoni (non vi erano *in loco* delle passerelle)>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Polistena propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resiste con controricorso la Cooperativa Progresso e Lavoro s.a.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di 3 motivi illustrati da memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il 1° motivo il ricorrente in via principale denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia riconosciuto la sua responsabilità <<per i danni causati a Manduci Vera>> pur in difetto di relativa <<richiesta>> da parte dell'allora appellante Cooperativa Progresso e Lavoro s.c.a.r.l., sicché <<la decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria di fare conseguire al rigetto dell'appello principale l'attribuzione di una responsabilità al Comune di Polistena ... inficia il capo della sentenza per vizio di ultrapetizione>>.

Con il 2° e il 5° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 105, 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c., nonché <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 2051 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato la mancanza di estensione della domanda nei confronti della società appaltatrice pur a fronte dell'intervento volontario dalla medesima spiegato nel giudizio di 1° grado e dell'espressa affermazione contenuta nei propri scritti difensivi di essere <<la sola legittimata a contraddire alle domande proposte dall'attrice, quale esecutrice dei lavori e responsabile della custodia del cantiere>>.

Lamenta che <<contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello la statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado non riguarda l'impresa ( Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna ) chiamata in manleva, bensì la diversa impresa ( Cooperativa Progresso e Lavoro ) che ha spiegato l'intervento volontario e che il Giudice di primo grado ha riconosciuto responsabile esclusiva del sinistro>>, nei cui confronti <<deve escludersi che ... non possa riconoscersi l'estensione automatica della domanda attorea>>, e

che non possa essere conseguentemente affermata la relativa responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa bensì il processo ed è tale che, una volta intervenuto nel processo e spiegata domanda nei confronti delle altre parti ( o anche di una sola di esse ) il terzo diventa egli stesso parte del processo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle medesime.

Ove il terzo spieghi intervento volontario litisconsortile, assumendo di essere lui (o anche lui) e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) il soggetto nei cui riguardi la pretesa dell'attore è rivolta, anche in difetto di espressa istanza la domanda iniziale si intende automaticamente estesa nei suoi confronti, perciò, essendo pertanto il giudice legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni ( v. Cass., 19/1/2012, n. 743; Cass., 1°/7/2008, n. 17954; Cass., 19/3/1983, n. 1948 ).

Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell'impugnata sentenza.

E' rimasto nel giudizio di merito accertato che la mattina del 28/7/2000, <<mentre attraversava a piedi la via Dogali di Polistena, in prossimità della sua abitazione>>, la Manduci <<cadeva in terra a causa delle buche presenti sulla strada e causate dai lavori di scavo in corso>>, non essendo state <<approntate le cautele e gli accorgimenti opportuni per il passaggio dei pedoni (non vi erano *in loco* delle passerelle) sicché questi erano costretti ad

attraversare la strada dissestata>>, riportando la <<frattura scomposta del capitello radiale gomito dx ( lesione da cui residuava un'invalidità permanente valutabile nel 15% ) così come accertato dai sanitari dell'Ospedale di Polistena>>.

In riforma della pronunzia del giudice di prime cure, che aveva ritenuto il sinistro da ascrivere all'esclusiva responsabilità dell'appaltatrice dei lavori di sistemazione di manutenzione della strada Cooperativa Progresso e Lavoro s.c.a.r.l., il giudice del gravame di merito -confermata l'applicabilità nella specie dell'art. 2051 c.c.- ha ravvisato l'esclusiva responsabilità viceversa del committente <<Comune *al posto* dell'appellante>> appaltatrice, odierna ricorrente incidentale.

La corte di merito è pervenuta a siffatta conclusione ritenendo invero <<errata ... la decisione del primo giudice nell'emettere statuizione di condanna a carico dell'appellante>> in ragione della mancata estensione da parte della <<attrice appellata>> Manduci delle <<proprie domande nei confronti ... del terzo chiamato Consorzio Cooperative Costruzioni>> e <<dell'interveniente, con la conseguenza che l'appellante è del tutto estraneo al rapporto sorto ex art. 2051 c.c. tra danneggiato e Comune che ... non può eccepire alla Manduci i rapporti interni all'appalto, per cui l'appaltatore si era assunto ogni responsabilità>>.

Orbene, emerge evidente come la corte di merito, nel realizzare un'erronea commistione tra la posizione del Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, chiamato in garanzia dal Comune per aver al medesimo <<affidato ... i lavori in quel tratto di strada con formale contratto di appalto che

precedeva il trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sul tratto di strada interessata dai lavori e la relativa custodia>> con quella della Cooperativa Progresso e Lavoro s.c.a.r.l., che ha spiegato intervento volontario principale ex art. 105 c.p.c., espressamente affermando di essere <<assegnataria del lavoro da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni>> e <<la sola legittimata a contraddire alle domande proposte dall'attrice, quale esecutrice dei lavori e responsabile della custodia del cantiere>> [ come si evince dall'atto d'intervento volontario, dall'odierno ricorrente *in parte qua* debitamente -in ossequio al disposto di cui all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.- riportato nel ricorso, nonché dalla stessa ricorrente in via incidentale ammesso nei propri scritti difensivi: <<La Cooperativa interveniente, assegnataria del lavoro da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni, è la sola legittimata a contraddire alle domande proposte dall'attrice, quale esecutrice dei lavori e responsabile della custodia del cantiere. La posizione soggettiva della comparsa giustifica il presente intervento, da qualificarsi come "autonomo">> ( v. la non numerata pag. 11 del ricorso incidentale ) ], in violazione del suindicato principio sia pervenuta ad erroneamente escludere l'estensione nei confronti di quest'ultima della domanda originariamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla Manduci.

Dell'impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi del ricorso principale ( il 3° motivo, con il quale il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2051, 2043, 2049, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 10, 11, 12, 20 L. n. 109 del 1994, in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.; il 4° motivo, con il quale

denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; il 6° motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. ) e il ricorso incidentale condizionato, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che in diversa composizione facendo del suindicato disatteso principio applicazione procederà a nuovo esame.


Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.R.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Roma, 15/4/2021

Il Presidente

  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesca CATANIA

DEPOSITO

2